Legge di bilancio 2019 e decreto legge fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale ed alcune criticità su cui bisogna intervenire

Premessa

Sulla legge di bilancio 2019 e sul decreto fiscale collegato la Confederazione ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare, ha portato a casa risultati di particolare rilievo in materia fiscale.

1. Legge di bilancio 2019

1.1. Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti a partire dal 2019

Il Governo ha tenuto fede all'impegno assunto con la Confederazione di eliminare gli aumenti dell'IVA previsti nel 2019 (12,4 miliardi di euro). Inoltre, ha sterilizzato, parzialmente, gli aumenti dell'imposta previsti nel 2020 e nel 2021.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe avuto effetti catastrofici sui consumi delle famiglie ed avrebbe penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

Ora, però, è necessario – sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale –

continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021. Ricordiamo, infatti, che:

- per il 2020, è previsto l'incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10% (che, quindi, salirebbe all'11,5%) più l'incremento di 2,1 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 24,1%), che produrrebbero maggiori imposte per 13,5 miliardi di euro;
- per il 2021, è previsto un ulteriore incremento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata dal 24,1% al 24,5%). Tale aumento, sommato all'incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per oltre 15 miliardi di euro.

L'aforisma del mese

I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante degli uomini sposati. Non è giusto che alcuni uomini siano più felici di altri

Oscar Wilde

1.2. Riconosciuto il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo "regime di cassa"

Come noto, il nuovo "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1º gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

Il nuovo regime, per le imprese con un magazzino rilevante, determinava una probabile chiusura in perdita nel 2017 e, non potendo riportare tale perdita in avanti (come è previsto, invece, per le società di capitali e per le imprese in contabilità ordinaria), un trend di redditi più elevati (rispetto al trend storico dell'impresa) negli anni successivi con un evidente aggravio di imposizione.

In assenza del riporto delle perdite il "regime di cassa" risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

1.3. Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale è stata accolta dal Governo la proposta della Confederazione di prorogare, anche per il 2019, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica, nelle medesime misure del 50% e del 65% previste per il 2018.

1.4. Avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi

E' stata avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi, ampliando la platea dei soggetti che beneficiano dell'attuale "regime forfetario" attraverso l'aumento dei limiti di ricavi – da 50.000 euro a 65.000 euro – per poter beneficiare di tale regime fiscale di favore. Questo regime agevolativo – di cui attualmente possono

beneficiare circa 950.000 partite IVA – comporta il versamento di un'unica imposta in misura fissa, pari al 15% (in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRAP e dell'IVA), e la eliminazione di una serie di adempimenti fiscali [quali, ad esempio, gli studi di settore (o i nuovi "ISA", che verranno introdotti a partire dal 2019), lo "spesometro", la fatturazione elettronica, introdotta, obbligatoriamente, a partire dal 2019].

Conquesta misura, un numero maggiore di piccole imprese e di lavoratori autonomi (si stima, complessivamente, circa 1.500.000 di partite IVA) beneficerà sia di una riduzione del carico fiscale sia di una semplificazione degli adempimenti burocratici.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020 – sempre per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi – viene introdotta un'unica imposta sostitutiva (in luogo dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP), pari al 20%, per i ricavi o compensi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro.

Tale imposta sostitutiva si applicherà sul reddito determinato secondo le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e gli adempimenti contabili e fiscali saranno quelli ordinariamente previsti dall'attuale normativa.

1.5. Ridotta l'IRES sugli utili reinvestiti dal 24% al 15%

Le società di capitali che pagano l'IRES (l'imposta sul reddito delle società) vedranno ridotta l'aliquota dal 24% al 15% sugli utili reinvestiti nella ricerca e nello sviluppo, nell'acquisto di macchinari e nelle nuove assunzioni. Con tale misura, quindi, le imprese più grandi e strutturate [società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.)], saranno incentivate ad effettuare investimenti ed assunzioni stabili.

Resta, comunque, l'esigenza, ai fini dell'impulso all'occupazione, di interventi specifici in materia di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

1.6. Introdotta la "cedolare secca" sulle locazioni di immobili ad uso commerciale

Sui nuovi contratti di affitto degli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, con una superficie non superiore a 600 mq., viene introdotta la "cedolare secca", nella misura del 21%.

La "cedolare secca" anche per le locazioni degli immobili commerciali può essere un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici, ma a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile ma anche alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore.

E' opportuno sottolineare, al riguardo, che la "cedolare secca" è un esclusivo e diretto beneficio fiscale per il solo proprietario dell'immobile ma non per il conduttore del medesimo.

E' necessario, pertanto, che tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale.

1.7. Eliminata l'IRI (Imposta sul Reddito di Impresa) per le società di persone e le ditte individuali

Per finanziare, in parte, "Flat Tax" e riduzione dell'IRES, il Governo ha eliminato l'"IRI" – l'"Imposta sul Reddito di Impresa" – misura che andava a vantaggio delle società di persone e delle ditte individuali, la cui entrata in vigore era già stata rinviata al 2019 dalla legge di bilancio dello scorso anno.

L'"IRI" – favorendo il reinvestimento degli utili nella propria azienda con una tassazione ridotta – avrebbe favorito la patrimonializzazione delle piccole imprese che sono costituite sotto forma di società di persone o di ditta individuale.

In pratica, l'"IRI" sarebbe stata utile a far diventare "un po' più grandi" ed a strutturare meglio le piccole imprese che sono il vero tessuto economico del nostro Paese.

Al riguardo, si ricorda che le imprese individuali e le società di persone che avrebbero tratto un concreto vantaggio fiscale dall'applicazione dell'"IRI" erano circa 250.000.

2. Decreto legge fiscale collegato

La finalità di questo decreto legge fiscale collegato è quella di reperire risorse finanziarie da destinare alla copertura delle misure previste dalla legge di bilancio (quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza, la "Flat Tax", la riforma della legge Fornero).

2.1. Le misure per instaurare una "pace fiscale" tra Stato e cittadini

In tale logica rientrano, quindi, le misure di definizione agevolata "tout court" di situazioni debitorie e di liti pendenti che i contribuenti italiani hanno con il Fisco. Potranno, infatti, essere definite – con il versamento di un'imposta agevolata – le somme iscritte a ruolo, gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, i processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, nonché tutto il contenzioso tributario.

In pratica si tratta di una vera e propria "pace fiscale" tra Stato e cittadini che ha lo scopo di smaltire gran parte di quell'imponente mole di debiti fiscali e di pendenze tributarie che i contribuenti italiani hanno nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

2.2. Le misure di semplificazione fiscale relative alla fatturazione elettronica

Le misure di semplificazione fiscale contenute nel decreto avranno, sicuramente, un impatto positivo in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica "B2B" e "B2C", a partire dal prossimo 1° gennaio, ma riguardano il processo di fatturazione elettronica (ad esempio, l'emissione delle fatture, l'annotazione delle fatture emesse, la registrazione delle fatture di acquisto, la detrazione dell'IVA) ma non eliminano una serie di adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti.

Ad oggi, infatti, le uniche semplificazioni riconosciute in funzione dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica sono l'abrogazione, a partire dal 2019, dell'invio del cosiddetto "spesometro", la riduzione dei termini di accertamento — che da 5 anni passano a 3 anni, ma solo nel caso in cui i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 500 euro avvengano attraverso canali tracciati — ed il riconoscimento, per i contribuenti in contabilità semplificata, di alcune semplificazioni rappresentate dall'invio di modulistica precompilata.

Occorre, quindi, procedere all'abrogazione di quegli adempimenti che – proprio in virtù dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica – sono ormai superflui ai fini dei controlli. In particolare, occorrerebbe:

- eliminare lo "split payment", nonché i regimi IVA di "reverse charge" applicati su alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi legati al rischio evasione;
- innalzare il limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per poter compensare i crediti fiscali, da 5.000 euro a 50.000 euro;
- eliminare l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA;
- effettuare i rimborsi IVA entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.

Solamente a seguito a tali interventi la fatturazione elettronica potrà rappresentare un'opportunità di semplificazione per le imprese.

In ogni caso va evitata l'applicazione di sanzioni fino al 31 dicembre 2019 (e non nei primi sei mesi come previsto dal decreto) per le irregolarità commesse nell'emissione delle fatture elettroniche. Si deve, cioè, prendere atto che un "cambiamento epocale" come l'obbligo della fatturazione elettronica, fatto senza una adeguata sperimentazione, possa determinare da parte degli operatori degli errori in buona fede.

2.3. L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (il cosiddetto "scontrino telematico") e la lotteria dei corrispettivi

Circa l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (il cosiddetto "scontrino telematico") – oggi opzionale – a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019, invece, per i soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro), si evidenzia, in primis, l'esigenza di un confronto per la definizione della tempistica e delle modalità operative.

Infatti, considerando le problematiche tecniche dovute

all'adeguamento del parco macchine oggi esistente; alla sostituzione dei registratori di cassa che non possono essere adeguati; all'acquisto di un registratore telematico per i soggetti che ne sono stati, finora, sprovvisti; e tenendo conto delle notevoli difficoltà a cui gli operatori andranno incontro per i problemi di connettività internet, non uniforme sull'intero territorio nazionale, occorre prendere atto che i tempi di entrata in vigore del nuovo obbligo sono, decisamente, troppo brevi anche per le imprese più strutturate.

Si ritiene, quindi, in primis, che sia necessario prevedere l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti al 1° gennaio 2020, eliminando, pertanto, l'avvio anticipato, al 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Inoltre, si ritiene che il contributo "una tantum", riconosciuto alle imprese per l'acquisto o l'adattamento degli attuali "registratori di cassa", non sia sufficiente e che, quindi, vada, quantomeno, raddoppiato. E', infatti, ritenuta troppo esigua la somma di 250 euro e di 50 euro, attualmente riconosciuta, rispettivamente, per l'acquisto e l'adattamento degli apparecchi necessari all'assolvimento del nuovo adempimento.

Ma, soprattutto, è indispensabile ridurre, notevolmente, i termini di accertamento, in quanto se un'impresa diventa totalmente trasparente agli occhi del Fisco, non c'è alcun motivo per cui l'Agenzia delle Entrate debba avere 5 anni di tempo per effettuare i controlli.

Un'ultima riflessione merita la "lotteria dei corrispettivi". Già prevista dalla legge di bilancio 2017, è stata rinviata per problematiche operative non facilmente risolvibili. Si ritiene, quindi, che debba essere valutata con molta prudenza la sua introduzione ed alla luce dei provvedimenti attuativi che saranno emanati in merito.

